

# Zurich assicurazione cose

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Edizione 1/2014

## Indice

Art.	Pagina	Art.	Pagina	Art.	Pagina
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA	4	2.8 Chiusura dell'azienda e divieto d'esercizio	9	3.2 Deterioramento merci e beni refrigerati	11
<b>1. Beni e proventi assicurati</b>	<b>6</b>	2.8.1 Chiusura dell'azienda	9	3.3 Chiusura d'esercizio e divieto di svolgere l'attività	11
1.1 Beni	6	2.8.2 Divieto di svolgere attività	9	3.4 Trasporto	11
1.2 Attrezzature	6	2.9 Perdita di proventi incluse le spese supplementari	9	3.5 Rischi tecnici	11
1.3 Rottura vetri e materiali simili al vetro	6	2.10 Trasporto	9	3.5.1 Supporti di dati e spese di ripristino	11
1.4 Veicoli a motore	6	2.11 Rischi tecnici	10	3.5.2 Spese supplementari	11
1.5 Perdita di proventi incluse le spese supplementari	6	<b>3. Costi assicurati</b>	<b>10</b>	3.5.3 Utensili intercambiabili e forme	11
1.6 Spese supplementari effettive	6	3.1 Beni, costi e proventi speciali	10	3.5.4 Spese di recupero, sgombero, smaltimento e decontaminazione secondo l'art. 3.1.2	12
1.7 Trasporto	7	3.1.1 Spese di ripristino	10	3.5.5 Spese di movimentazione e di protezione secondo l'art. 3.1.10	12
1.8 Oggetti con rischi tecnici	7	3.1.2 Spese per il recupero, sgombero, smaltimento e decontaminazione	10		
1.8.1 Elettronica d'ufficio	7	3.1.3 Effetti personali e effetti di ospiti alloggiati	10	<b>4. Esclusioni</b>	<b>12</b>
1.8.2 Macchine	7	3.1.4 Modelli, campioni, forme e attrezzi speciali	10	4.1 Incendio e danni naturali	12
1.8.3 Medic Plus	7	3.1.5 Spese di ricerca, scopritura e riparazione	10	4.1.1 Incendio	12
<b>2. Rischi e danni assicurati</b>	<b>7</b>	3.1.6 Spese per cambio serratura e danni allo stabile a seguito dello scasso	10	4.1.2 Forza della natura e rischi speciali forza della natura	12
2.1 Incendio e danni naturali	7	3.1.7 Perdite su debitori	10	4.2 Furto	12
2.1.1 Incendio	7	3.1.8 Costi supplementari di rimpiazzamento	10	4.3 Danni causati dall'acqua	12
2.1.2 Forza della natura	7	3.1.9 Costi per il recupero	10	4.4 Rottura vetri	12
2.1.3 Rischi speciali forza della natura	7	3.1.10 Spese di movimento e di protezione	10	4.5 Rischi supplementari	12
2.2 Furto	8	3.1.11 Oscillazioni del prezzo di mercato per merci	10	4.6 Deterioramento merci e beni refrigerati	13
2.3 Danni causati dall'acqua	8	3.1.12 Miglioramenti tecnici	10	4.7 Chiusura d'esercizio e divieto di svolgere attività	13
2.4 Rottura vetri	8	3.1.13 Costi per misure di sicurezza provvisorie	10	4.8 Trasporto	13
2.5 Rischi supplementari	8	3.1.14 Valori pecuniari	10	4.9 Rischi tecnici	13
2.6 Coperture complementari veicoli a motore	9	3.1.15 Proprietà di terzi e beni del cliente	11	4.10 Esclusioni generali	14
2.7 Deterioramento merci e beni refrigerati	9	3.1.16 Altri oggetti	11	<b>5. Validità territoriale</b>	<b>14</b>
2.7.1 Deterioramento merci	9			5.1 Luogo	14
2.7.2 Beni refrigerati	9			5.2 Indipendentemente dal luogo	14
				5.3 Veicoli a motore	15

**Help Point**  
**0800 80 80 80**

Notificatecelo immediatamente!

Dall'estero  
+41 44 628 98 98

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile

<b>Art.</b>	<b>Pagina</b>
5.4 Assicurazione di previdenza	15
5.4.1 Nuovi luoghi aggiuntivi	15
5.4.2 Imprese che si aggiungono	15
5.4.3 Copertura di previdenza per merci/installazioni	15
5.4.4 Copertura di previdenza per macchine	15
<b>6. Disposizioni generali</b>	<b>15</b>
<hr/>	
6.1 Basi contrattuali	15
6.2 Foro giudiziario	15
6.3 Comunicazioni alla Zurich	15
6.4 Compenso del broker	15
6.5 Clausola per broker	16
6.6 Inizio e durata della polizza	16
6.7 Premi	16
6.8 Obbligo di collaborazione nella comunicazione delle circostanze	16
6.9 Obblighi in caso di sinistro	16
6.10 Fornitura di prestazioni	17
6.10.1 Indennità	17
6.10.2 Franchigia	17
6.10.3 Valore a nuovo	17
6.10.4 Valore attuale	17
6.10.5 Valore totale	17
6.10.6 Primo rischio	17
6.10.7 Assicurazione globale	17
6.11 Sottoassicurazione	17
6.12 Disposizioni relative all'assicurazione contro la forza della natura	17
6.13 Disdetta in caso di sinistro	18



# Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 8/2012

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle Condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni contenute nella LCA. Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

## Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

## Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle Condizioni contrattuali.

## A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

## In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla stipulazione.

## A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.

- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.

- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle Condizioni contrattuali e dalla LCA.

## Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

## Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

### **Zurich può annullare il contratto comunicando la sua disdetta:**

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

### **Zurich può recedere dal contratto:**

- se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato sollecitato a effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle Condizioni contrattuali e dalla LCA.

### **Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich?**

Zurich elabora dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica.

Se necessario, Zurich può trasmettere i dati da elaborare a terze persone coinvolte nel disbrigo contrattuale, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA.

Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento

dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

# Condizioni generali di assicurazione (CGA)

## Zurich assicurazione cose

Edizione 1/2014

### 1. Beni e proventi assicurati

In conformità a quanto convenuto nella polizza risultano assicurati:

#### 1.1 Beni

Beni che possono essere destinati alla vendita o all'uso. Viene indennizzato il prezzo d'acquisto al quale possono essere forniti i beni a parità di qualità.

Beni in commissione e in consegna sono considerati proprietà di terzi secondo l'art. 3.1.15.

Il prezzo di acquisto comprende quest'ultimo più tutte le spese per il trasporto, la dogana, il deposito, i contorni di quantità e qualità, registrazione esclusi sconti, ribassi e altre agevolazioni.

Nel caso di beni prodotti in proprio viene ripagato il prezzo di costo, ovvero le spese per i materiali e i costi di produzione, i costi amministrativi e di distribuzione, nonché il guadagno.

Il valore massimo dell'indennità è costituito dal prezzo di mercato nel caso di beni prodotti in proprio. In caso di beni grezzi, soprattutto quelli che vengono scambiati sulle borse internazionali delle materie prime e che sono destinati alla vendita o all'uso, viene ripagato il prezzo al quale possono essere forniti a parità di qualità sul luogo del sinistro.

#### 1.2 Attrezzature

Beni mobili che sono o che possono essere destinati ad essere usati dal contraente e non vengono venduti (incluso l'inventario noleggiato e in leasing; veicoli a motore propri senza targa come veicoli a motore aziendali, rimorchi, macchine da lavoro semoventi e mobili; beni immobili all'interno dell'edificio, installazioni e attrezzature appartenenti al contraente e installazioni fissate saldamente all'edificio, se non risultano assicurate dall'assicurazione stabili o devono essere assicurate.

Le installazioni sono assicurate al valore a nuovo.

#### 1.3 Rottura vetri e materiali simili al vetro

I vetri fissati saldamente all'edificio dell'azienda, le vetrate che si trovano nei locali dell'azienda su mobili, lavandini, gabinetti, bidet, orinatoi, divisori, piastre elettriche per cucina in ceramica presenti nei locali dell'azienda, targhe dell'azienda e pubblicità luminosa, vetri con scritte, lucidi e laccature, vetri incisi e sabbiati.

Vetri e materiali affini al vetro sono assicurati al valore a nuovo.

#### 1.4 Veicoli a motore

Si considerano veicoli a motore

- veicoli a motore quale merce commerciale;
- veicoli a motore propri con targa, i veicoli a motore aziendali, rimorchi, macchine da lavoro semoventi e mobili;
- veicoli a motore di terzi, che si trovino sotto la custodia del contraente da lui riforniti di carburante.

Le prestazioni derivanti dal presente contratto vengono erogate solo se i veicoli a motore non sono assicurati con un'assicurazione casco separata.

Viene risarcito per

- veicoli a motore quale merce compreso loro accessori il valore di mercato;
- veicoli a motore con targa, come veicoli a motore, rimorchi, macchine da lavoro semoventi e mobili con i relativi accessori, il valore attuale.

#### 1.5 Perdita di proventi incluse le spese supplementari

La differenza tra i ricavi lordi ottenuti e quelli ottenibili senza interruzione derivanti

- dalla vendita di merci;
- dalla fornitura di servizi;
- dalla vendita dei prodotti di fabbricazione propria;

nella propria azienda o nell'azienda di rifornimento o vendita (campo d'applicazione: Mondo). I costi risparmiati vengono detratti.

In caso di danni ad aziende diverse dalla propria, per la valutazione della copertura viene applicata la definizione di rischio presente in questo contratto.

Le spese supplementari per il mantenimento dell'azienda sono coassicurate.

L'indennità è limitata alla somma assicurata stabilita nella polizza e al limite di garanzia definita nell'Art. 2.8 e 2.9. La durata di garanzia ha inizio con il verificarsi del sinistro.

Nella somma d'assicurazione prevista nella polizza, una prestazione massima di CHF 5 Mio è fissata per danni d'interruzione assicurati, in seguito ad un sinistro assicurato a beni o stabili presso un'impresa di terzi (clienti o fornitori diretti). La somma d'assicurazione contrattuale, rispettivamente la prestazione massima, viene calcolata quale limite d'indennità assoluta per anno assicurativo per tutti gli eventi coperti.

In più è coassicurato il 20% della somma assicurata per spese volta alla limitazione del danno effettivo e di immagine, nonché spese da dimostrare versate per penali riconducibili all'impossibilità o il ritardo nell'adempimento degli incarichi assunti a seguito dell'interruzione.

Se l'azienda non viene riavviata a seguito del sinistro, l'indennità è limitata ai costi progressivi nella misura in cui questi ultimi sarebbero stati coperti senza interruzione delle attività. La durata massima della garanzia, che corrisponde alla durata di garanzia definita dall'Art. 2.8 e 2.9, è conforme alla presunta durata di interruzione. La durata di garanzia ha inizio con il manifestarsi del sinistro.

#### 1.6 Spese supplementari effettive

L'assicurazione copre le spese supplementari, sostenute per il mantenimento dell'azienda a seguito del verificarsi di un evento assicurato nella propria azienda. I costi risparmiati vengono detratti dall'indennità.

La durata della prestazione si limita alla durata di garanzia di 24 mesi. La durata di garanzia ha inizio con il manifestarsi del danno materiale.

## 1.7 Trasporto

Sono assicurate merci secondo l'art. 1.1, che siano di proprietà del contraente, dei suoi clienti o di terzi, correttamente imballate e/o protette per il trasporto, così come tutti gli utensili per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Per le esposizioni sono coassicurati i materiali da costruzione impiegati per lo stand e i relativi allestimenti, nonché tutto il restante materiale espositivo e di presentazione.

Zurich indennizza:

- per merci, l'indennità secondo l'art. 1.1;
- per utensili necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e allestimenti di stand, il valore a nuovo.

I trasporti per posta sono assicurati solo fino a CHF 3000 per pacco con conferma di ricezione scritta dell'impresa di trasporti. Lo stesso vale per pacchi con servizio corriere, espresso o servizio pacchi.

## 1.8 Oggetti con rischi tecnici

Gli oggetti di seguito elencati possono essere assicurati inoltre contro i rischi tecnici secondo l'art. 2.11 l'indennità.

### 1.8.1 Elettronica d'ufficio

Dispositivi elettronici, come impianti EED, fotocopiatrici, fax, apparecchiature telefoniche, attrezzature mobili per l'illuminazione nonché tutti i dispositivi elettrici o elettronici per l'amministrazione di un'azienda. I dispositivi elettronici sono assicurati al valore a nuovo. Non viene effettuata alcuna detrazione per un valore aggiunto tecnico.

### 1.8.2 Macchine

Sono assicurate tutte le macchine stazionarie e mobili pronte all'uso, impianti, apparecchi, dispositivi, macchine da lavoro semoventi e mobili compresi supporti di dati fissi montati su di esse e sistemi operativi e come anche supporti di dati estraibili.

I veicoli con targa sono assicurati solo se specificatamente concordato nella polizza.

Nel caso di autocarri, furgoni e automobili sono assicurati solo gli elementi aggiunti, le sovrastrutture e le installazioni tecniche. Non sono assicurati telaio, carrozzeria, cabina di guida e motore di trazione con gruppo propulsore.

Sono assicurati:

- gli oggetti di proprietà del contraente;
- gli oggetti in leasing, noleggiati e presi in custodia per un uso occasionale, solo se questi non siano assicurati mediante un'assicurazione separata.

La copertura ha validità a partire da una somma di assicurazione dell'oggetto (valore a nuovo) di CHF 2000. Se più oggetti sono interessati da un caso di sinistro e il danno totale è superiore a CHF 2000, in questo caso il limite summenzionato della somma di assicurazione dell'oggetto non ha alcuna validità.

Nei primi quattro anni dalla messa in esercizio degli oggetti nuovi, Zurich indennizza il valore a nuovo. Dopo la scadenza della copertura del valore a nuovo viene indennizzato il valore attuale. Non viene effettuata alcuna detrazione per un valore aggiunto tecnico. L'indennità massima corrisponde al prezzo di acquisto al momento dell'acquisizione. Per oggetti noleggiati e presi in custodia per un uso occasionale viene sempre indennizzato solo il valore attuale.

Zurich indennizza al massimo la somma di assicurazione stabilita nel contratto.

- Se è stata convenuta un'assicurazione globale, la somma di assicurazione vale per merci e installazioni di tutti i luoghi, tuttavia l'indennità massima è limitata a CHF 1'000'000.
- Per oggetti in circolazione, l'indennità massima è limitata a CHF 200'000.

### 1.8.3 Medic Plus

Impianti medici, da ufficio, di comunicazione, d'informazione, di sicurezza e informatica. Valigetta di pronto soccorso comprensiva di contenuto.

Le cose e gli apparecchi sono assicurati al valore a nuovo. Non viene effettuata

alcuna detrazione per un valore aggiunto tecnico.

## 2. Rischi e danni assicurati

In conformità a quanto convenuto nella polizza, è presente una copertura assicurativa per:

### 2.1 Incendio e danni naturali

#### 2.1.1 Incendio

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili, nonché la scomparsa causata da

- incendio, fumo (azione improvvisa o accidentale), fulmine, esplosione, implosione o lotto contro l'incendio;
- cadute/atterraggi di emergenza di aerei e mezzi spaziali e parti di essi.

#### 2.1.2 Forza della natura

Sono assicurati il danneggiamento e la distruzione causati da:

- piena/inondazione;
- vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi e scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate;
- grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi e smottamenti.

#### 2.1.3 Rischi speciali forza della natura

Solo se convenuto in aggiunta nella polizza, risultano assicurati:

- cose che si trovano su cantieri (per cantiere si intende l'intera area sulla quale si trovano beni mobili che sono in relazione con un'opera, anche prima dell'inizio e dopo la fine dei lavori);
- costruzioni facilmente spostabili (come padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, giostre, baracconi da fiera e da mercato, capannoni pneumatici e romboidali) e al loro contenuto;
- serre, la copertura in vetro dei letti di semina e le piantine;
- veicoli a motore usati come deposito di merci, sistemati sotto una tettoia o all'aperto.

## 2.2 Furto

Sono assicurati danni che sono comprovati da tracce, testimoni o dalle circostanze, causati da:

- furto con scasso, ovvero furto o tentativo di furto, perpetrato da autori che si sono introdotti con la forza in un edificio o in un locale dello stesso mediante effrazione oppure forzato un contenitore all'interno dello stabile;
- rapina, ovvero furto sotto minaccia o violenza esercitata sull'assicurato, sui suoi collaboratori e sulle persone che vivono con lui, nonché il furto avvenuto quando l'assicurato era incapace di opporre resistenza a seguito di morte, svenimento o incidente;
- furto o suo tentativo, che avviene con le chiavi o con il codice sottratti durante il furto con scasso o la rapina;
- danni e vandalismo in caso di furto con scasso o di un suo tentativo.

Se così convenuto nella polizza, risultano assicurati anche:

- furto da veicoli a motore chiusi (rimorchi con cassone fisso e chiusi a chiave sono paragonati a veicoli a motore);
- furto con scasso su cantieri, da container o depositi (per cantiere si intende l'intera area sulla quale si trovano i beni collegati all'opera, anche prima dell'inizio dell'attività edilizia e dopo il suo termine);
- furto di veicoli a motore, sono coperti i danni causati da furto, furto d'uso (p.es. veicoli usati illecitamente) e rapina, ma non da appropriazione indebita. Accessori, ossia singole parti degli autoveicoli come pure accessori avvitati o chiusi sotto chiave vengono risarciti anche quando sono rubati senza veicolo;
- furto semplice di biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori chiusi a chiave o messi al sicuro con catene. Singoli componenti e accessori avvitati o chiusi a chiave sono rimborsati anche se vengono rubati senza la bicicletta/ciclomotore;
- biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori tenuti all'aperto come merci commerciali, durante l'orario di apertura dell'attività devono essere neces-

sariamente chiusi a chiave o messi al sicuro con una robusta catena d'acciaio. Al di fuori degli orari di apertura (ad eccezione della pausa pranzo) tutte le biciclette devono essere riposte nei locali del negozio chiuse a chiave.

## 2.3 Danni causati dall'acqua

Sono assicurati danni in occasione di:

- fuoriuscita di acqua e altri liquidi da condotte o impianti e apparecchiatura ad essi collegati che servono agli stabili designati in polizza o all'azienda assicurata. Il colaggio da installazioni e apparecchi è coassicurato;
- la penetrazione di acqua sotto forma di precipitazioni all'interno dello stabile se si infila attraverso il tetto, le grondaie, tubi di scarico esterni, finestre o porte chiuse;
- rigurgito dell'acqua di scarico della canalizzazione;
- fuoriuscita di combustibile o altri liquidi da impianti di riscaldamento o serbatoi;
- fuoriuscita di liquidi dai circuiti dei premutatori termici scambio termico o pompe di calore o altri impianti di riscaldamento;
- innalzamento della falda freatica o della penetrazione di acque di pendio all'interno dello stabile;
- gelo delle condutture dell'acqua e di apparecchi ad esse connessi collegati all'interno degli edifici;
- fuoriuscita di acqua da impianti di climatizzazione e refrigerazione;
- fuoriuscita di acqua e altri liquidi da sistemi o contenitori chiusi.

## 2.4 Rottura vetri

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili causati da:

- eventi fisici, violenti, di origine esterna.

Sono pure assicurati danni causati da disordini interni e danni consecutivi, a cose assicurate, derivanti da danneggiamenti dell'oggetto assicurato (ad esempio danni causati da schegge).

## 2.5 Rischi supplementari

### Disordini interni

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni repentini e imprevedibili causati da:

Disordini interni, vale a dire atti di violenza contro persone o cose commessi in occasione di assembramenti sommosse o tumulti.

I danni dovuti a saccheggio in rapporto diretto con disordini interni sono pure assicurati.

### Danneggiamento doloso

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni repentini e imprevedibili causati da:

Danneggiamento doloso, vale a dire ogni danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate.

Danneggiamenti dolosi in occasione di scioperi e serrate sono pure assicurati.

### Danni dovuti alla fusione

Sono assicurati danni dovuti alla fusione, vale a dire, la distruzione o il danneggiamento di cose assicurate dovuti al calore in seguito all'evasione improvvisa, imprevedibile e contraria alla destinazione normale di masse in fusione.

### Danni dovuti a liquidi

Sono assicurati danni dovuti alla fuoriuscita improvvisa, imprevedibile e contraria alla destinazione normale di liquidi da impianti di condutture, cisterne e serbatoi.

### Colaggio da impianti Sprinkler

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili, che sopravvengono in caso di funzionamento contrario allo scopo convenzionale, causati da:

Colaggio di impianti sprinkler, ossia la fuoriuscita di acqua da impianti sprinkler (compresi gli impianti a diluvio riconosciuti). Per tali s'intendono esclusivamente gli impianti che sono stati collaudati e controllati conformemente alle prescrizioni dall'ente competente in conformità alle direttive relative agli sprinkler. L'impianto sprinkler comprende teste sprinkler, condutture di distribuzione, serbatoi per acqua,

impianti di pompa, altri impianti e tubi di arrivo che servono esclusivamente all'impianto.

### **Urto di veicoli**

Sono assicurati i danni dovuti all'urto di veicoli.

### **Crollo di stabili**

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni repentini e imprevedibili causati dal crollo di stabili.

### **Contaminazione radioattiva**

Sono assicurati i danni dovuti alla contaminazione radioattiva, purché nell'azienda assicurata non vi siano né un reattore nucleare, né combustibile atomico. Per contaminazione radioattiva s'intende la contaminazione improvvisa e imprevedibile con raggi radioattivi che rende inutilizzabili le cose assicurate.

Le spese per lo smontaggio, lo sgombero, il trasporto, l'isolazione e il deposito di cose assicurate, che sono state contaminate con la radioattività in seguito ad un sinistro che rientra nella copertura assicurativa, purché queste misure siano ordinate dalle autorità.

### **2.6 Coperture complementari veicoli a motore**

Veicoli a motore possono essere assicurati in complemento contro i seguenti rischi e danni:

- corto circuito;
- caduta di neve di ghiaccio sui veicoli assicurati;
- danni in seguito a collisione con animali. In caso di sinistro causato da un animale, si deve provvedere a far stendere un processo verbale dagli organi competenti (ad esempio polizia o guardiacaccia) o far accertare l'evento dal proprietario dell'animale;
- eventi naturali a veicoli che si trovano su cantieri di costruzione.

### **2.7 Deterioramento merci e beni refrigerati**

#### **2.7.1 Deterioramento merci**

Sono assicurati danni e incidenti, nel caso in cui l'autorità competente ha emanato ordinamenti e raccomandazioni che prevedono la distruzione o

disinfezione di beni per evitare il diffondersi di malattie contagiose.

Per malattie contagiose si intendono quelle malattie causate da batteri che si trasmettono all'uomo e che generalmente sono soggetti a obbligo di denuncia. Le infestazioni di acari o scarafaggi si considerano equivalenti a una malattia contagiosa.

#### **2.7.2 Beni refrigerati**

È assicurato il deterioramento di merci in contenitori frigo o frigoriferi a seguito di un difetto tecnico o di un'interruzione elettrica.

### **2.8 Chiusura dell'azienda e divieto d'esercizio**

#### **2.8.1 Chiusura dell'azienda**

Sono assicurati danni direttamente riconducibili all'esistenza di disposizioni o raccomandazioni ufficiali o scritte emanate allo scopo di evitare malattie infettive:

- la chiusura dell'azienda;
- il divieto di rifornire i clienti;
- annullamento di acuartieramenti militari;
- divieto di balneazione in acque che confinano con le aziende assicurate;
- il divieto di iniziative fisse;
- dichiarazione di un'azienda in quarantena o ospedale di emergenza;
- il divieto medico di esercitare la propria attività in presenza di malattie infettive o di un sospetto di malattia infettiva.

Per malattie infettive si intendono le malattie soggette a obbligo di denuncia ai sensi dell'ordinanza sulle comunicazioni a medici e laboratori, supportata dalla legge federale sulla lotta alle malattie contagiose dell'uomo (legge sulle epidemie) e la relativa disposizione sull'obbligo di comunicazione.

Le infestazioni di acari o scarafaggi si considerano equivalenti ad una malattia contagiosa.

La durata obbligatoria è di 90 giorni. Per le aziende legate ad attività stagionali, la durata obbligatoria si estende fino al momento in cui l'azienda sarebbe stata chiusa anche senza l'avvenuto sinistro.

Le perdite di salario come diretta conseguenza di un divieto di rifornire i clienti o di una chiusura da parte delle

autorità di una azienda terza comportano prestazioni assicurative solo se la perdita di salario dell'azienda assicurata durante la durata effettiva della misura ammonta almeno al 20%.

#### **2.8.2 Divieto di svolgere attività**

Sono assicurate le spese supplementari sostenute durante il periodo di divieto di svolgere attività, con una durata massima prevista di 90 giorni.

### **2.9 Perdita di proventi incluse le spese supplementari**

Sono assicurate perdite di proventi se l'azienda dell'assicurato non può proseguire o può solo parzialmente proseguire la propria attività a seguito di un danno a beni mobili di esercizio, edifici o veicoli a motore.

Tale danno deve risultare causato da un evento convenuto nella polizza ai sensi degli art. Dal 2.1 al 2.5.

La durata obbligatoria è di 24 mesi.

Sono coassicurati i danni dovuti all'interruzione di esercizio arrecati all'impresa assicurata dal fatto che un'azienda terza (clienti o fornitori diretti) sia vittima di un sinistro assicurato secondo quanto disciplinato dal presente contratto (danno di ripercussione).

Se un'interruzione di esercizio a seguito di un danno da ripercussione dura meno di 48 ore, l'indennità decade.

### **2.10 Trasporto**

Sono assicurati la perdita e il danneggiamento durante

- il trasporto con tutti i consueti mezzi di trasporto;
- il soggiorno durante le esposizioni.

Per i trasporti, l'assicurazione è valida lungo il percorso da sede a sede. Vale a dire, l'assicurazione inizia con il conferimento diretto dei beni nel veicolo per il trasporto di andata, compreso il carico sul mezzo di trasporto, e termina nel luogo di destinazione con lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto, inclusa la rimozione diretta lontano dal veicolo.

## 2.11 Rischi tecnici

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili di oggetti tecnici in base all'art. 1.8 causati da

- eventi esterni;
- eventi interni;
- perdita a seguito di furto.

## 3. Così assicurati

### 3.1 Beni, costi e proventi speciali

Come conseguenza di un caso di sinistro assicurato in base agli articoli da 2.1 a 2.6 è assicurato complessivamente fino al 20% della somma di assicurazione per merci e installazioni, almeno CHF 20'000, più una somma di assicurazione a primo rischio eventualmente convenuta in aggiunta.

#### 3.1.1 Spese di ripristino

Le spese per il ripristino di libri contabili, atti, indici, microfilm, supporti dati, progetti e disegni. Esse comprendono le spese per le indagini, salari e materiali.

#### 3.1.2 Spese per il recupero, sgombero, smaltimento e decontaminazione

Le spese per il ricupero o lo sgombero o lo sgombero del luogo del sinistro da resti di beni assicurati e terreni contaminati, nonché spese per il loro trasporto fino alla discarica idonea più vicina e pagamento delle tasse per lo scarico, la distruzione e lo smaltimento. Le spese per la necessaria decontaminazione di tutti i beni assicurati e dei terreni sono coassicurate.

#### 3.1.3 Effetti personali e effetti di ospiti alloggiati

Gli effetti personali (esclusi i valori pecuniari) come pure effetti di ospiti alloggiati (esclusi i valori pecuniari) comprese le biciclette e i ciclomotori sull'area aziendale.

#### 3.1.4 Modelli, campioni, forme e attrezzi speciali

Supporti dati o informazioni meccanici, elettronici o fototecnici appositamente costruiti, nonché programmi per la gestione. Ad esempio sagome, tirocini,

punzoni, stampi per pressofusione, pellicole, piastre di pressione, cilindri di pressione, clichè, carta detta piquè, dispositivi (di verifica), modelli di confronto, schede perforate, programmi di CNC per la produzione o la verifica di prodotti.

Per gli oggetti che vengono riutilizzati, viene indennizzato il valore della ricostruzione. Per gli oggetti che non possono più essere utilizzati viene ripagato esclusivamente il valore materiale.

#### 3.1.5 Spese di ricerca, scopritura e riparazione

Le spese per la ricerca, per lo scopri-mento, rimurare e ricoprire, la riparazione di condutture scoperte o non scoperte che contengono liquidi e servono all'azienda assicurata, all'interno dell'edificio e nell'area appartenente all'azienda a seguito di condutture non stagne o rotture di tubazione.

#### 3.1.6 Spese per cambio serratura e danni allo stabile a seguito dello scasso

Le spese per la riparazione di parti dello stabile danneggiate a seguito di furto con scasso o suo tentativo. Sono coassicurate le spese per la modifica o la sostituzione di chiavi, serrature e impianti di chiusura elettronici che servono all'azienda assicurata a seguito di un furto con scasso o rapina.

#### 3.1.7 Perdite su debitori

In caso di smarrimento di copie di fatture o documenti che servono alla fatturazione, si calcola la differenza tra le entrate dei sei mesi successivi al momento del sinistro e quelle che si sarebbero potute ottenere in questo periodo se non si fosse verificato il sinistro.

Le entrate degli stessi mesi dell'anno precedente sono utilizzate come data di riferimento. Sono assicurate le spese di riduzione del danno.

#### 3.1.8 Costi supplementari di rimpiazzamento

Vengono indennizzati i costi dimostrati che provengono dal rimpiazzamento d'oggetti assicurati (merci, installazioni e modelli).

#### 3.1.9 Costi per il recupero

Vengono indennizzate le spese per il recupero, la pulitura e il confezionamento di materie e merci non infiammabili fuse oppure fuoriuscite.

Non vengono indennizzate le sostanze interessate e le merci stesse nonché la loro perdita.

#### 3.1.10 Spese di movimento e di protezione

Vengono indennizzate le spese che derivano dal fatto che per il ripristino o il rimpiazzo di cose assicurate devono venire mosse, modificate o protette altre cose, a condizione che queste ultime non siano risarcibili mediante un'altra assicurazione di stabili. Tra queste contano in particolare le spese per lo smontaggio ed il rimontaggio di macchine, per sfondamento, demolizione o ricostruzione di parti di stabili o per l'ampliamento di aperture. Se derivano spese di ripristino dal fatto che cose protette rimangono sul posto ed ostacolano il lavoro di ripristino, le spese supplementari risultanti vengono risarcite.

#### 3.1.11 Oscillazioni del prezzo di mercato per merci

Vengono indennizzate le spese supplementari tra il prezzo di mercato delle merci e sostanze al giorno del sinistro e l'effettivo prezzo di riacquisto il primo giorno feriale successivo al giorno di sinistro, nel quale è possibile effettuare il riacquisto. Se il riacquisto può essere effettuato soltanto in secondo tempo, sono assunte al massimo le spese che sarebbero sopravvenute il primo giorno feriale successivo al sinistro.

#### 3.1.12 Miglioramenti tecnici

Vengono indennizzati i costi supplementari collegati a eventuali miglioramenti tecnici per quanto non viene modificato lo scopo d'esercizio oppure d'utilizzazione iniziale.

#### 3.1.13 Costi per misure di sicurezza provvisorie

Vengono indennizzati i costi per misure di sicurezza provvisorie, che devono essere applicati dopo un sinistro assicurato.

Le spese per vetrare provvisorie sono coassicurate.

#### 3.1.14 Valori pecuniari

I valori pecuniari sono costituiti da:

denaro, assegni, carte di credito di qualsiasi genere, moneta di plastica (carte per prelievo di contante, carte telefoniche, carte per il cinema ecc.),

buoni non personali o abbonamenti di ogni tipo che danno diritto a percepire merci o servizi, cartevalori, ricevute di carte di credito firmate da terzi, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci), monete e medaglie sciolte, pietre preziose e perle.

In caso di denaro in circolazione viene indennizzato il valore nominale al momento del sinistro. Per i titoli, in caso di dichiarazione di nullità, vengono rimborsate le spese della procedura e l'eventuale perdita di tassi e dividendi. In mancanza di una dichiarazione di nullità, il valore di corso costituisce il valore di risarcimento. Per valori pecuniari senza un valore di corso viene considerato il prezzo che richiederebbe un nuovo acquisto. In caso di smarrimento di carte di credito sono risarcite le spese per la loro sostituzione, tuttavia non le spese derivanti dal cattivo uso delle carte oggetto dell'assicurazione. Per moneta di plastica come buoni o abbonamenti viene indennizzato il valore che queste carte avevano al momento dello smarrimento.

Il presupposto per ricevere un'indennità è che i valori pecuniari superiori a CHF 5000 siano custoditi in cassaforte o cassaforte immurata. Custodia ordinaria limitata a CHF 5000.

L'indennità massima per i valori pecuniari è di CHF 20'000.

### 3.1.15 Proprietà di terzi e beni del cliente

I beni affidati all'assicurato (escluso l'inventario noleggiato e in leasing) che sono di proprietà di terzi.

L'indennità è stabilita in base al tipo di proprietà di terzi e del bene del cliente ai sensi dell'Art. 1.1 e 1.2.

### 3.1.16 Altri oggetti

Beni immobili che si trovino all'esterno di stabili che non siano né stabili né beni mobili come: muri di sostegno, recinzioni, impianti edili, infrastrutture e simili.

L'indennità massima per gli altri oggetti è limitata a CHF 20'000.

## 3.2 Deterioramento merci e beni refrigerati

In relazione ad un sinistro assicurato ai sensi dell'Art. 2.7 sono coassicurati fino a CHF 20'000 su primo rischio:

- spese per la ricostruzione di beni in uno stato utilizzabile;
- spese per il travaso e/o il riconfezionamento delle merci;
- spese per il trasporto destinato alla discarica o ad un deposito per la successiva distruzione;
- spese per la distruzione di merci;
- spese per analisi aziendali e alle merci;
- spese per la disinfezione dell'azienda;
- spese di sostituzione per la mobilia e parti di stabile dell'azienda assicurata, che a seguito di un'infezione non possono più essere utilizzati.

## 3.3 Chiusura d'esercizio e divieto di svolgere l'attività

In relazione ad un sinistro assicurato ai sensi dell'Art. 2.8 sono coassicurati fino a CHF 20'000 su primo rischio;

- spese per analisi aziendali e alle merci;
- spese per la disinfezione dell'azienda;
- spese di sostituzione per la mobilia e parti di stabili dell'azienda assicurata, che a seguito di un'infezione non possono più essere utilizzati;
- le spese che non vengono sostenute dalla previdenza sociale (senza franchigia), visite mediche (incluse analisi di laboratorio) e vaccinazioni antirabbia di persone in forza nell'azienda e per chi convive nella medesima comunità domestica.

## 3.4 Trasporto

Come conseguenza di un caso di sinistro assicurato in base all'art. 2.10 sono assicurate le spese di recupero, sgombero, smaltimento e decontaminazione secondo l'art. 3.1.2 fino a un massimo di CHF 20'000.

## 3.5 Rischi tecnici

Come conseguenza di un caso di sinistro assicurato secondo l'art. 2.11 sono coassicurate i seguenti oggetti e le

spese fino a un massimo complessivo di CHF 20'000 per tutti i tipi di spese.

### 3.5.1 Supporti di dati e spese di ripristino

Le spese per il ripristino di propri dati da supporti di dati del contraente, sostituibili o fissi, allo stato immediatamente precedente al sinistro. Tra queste in particolare il reinserimento meccanico da supporti dati di sicurezza, il reinserimento manuale da documenti originali e il nuovo acquisto di programmi.

Sono coassicurate la distruzione, la modifica o la perdita di dati causate da malware (ad es. virus informatici, trojan, worm, spyware) nonché accessi non consentiti a sistemi informatici (ad es. hacking).

Il contraente deve adottare misure tecniche preventive idonee contro malware e accessi non consentiti. Firewall e programmi antivirus devono essere aggiornati secondo l'attuale stato della tecnica.

Epidemie di malware che causano danni a più assicurati o accessi non consentiti ai sistemi informatici su larga scala sono considerati sempre come un evento. L'indennità complessiva per un evento è limitata a CHF 10 milioni per tutti gli assicurati del prodotto Zurich Assicurazione di cose. Se i costi che Zurich deve indennizzare per un evento superano i CHF 10 milioni, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotte proporzionalmente in modo che il loro totale non superi la suddetta somma. Zurich indennizza tuttavia almeno CHF 1000 per avente diritto, se il danno effettivo raggiunge o supera tale importo. In caso contrario, viene indennizzato solo il danno effettivo.

### 3.5.2 Spese supplementari

Spese supplementari per il mantenimento dell'esercizio, se l'attività del contraente viene interrotta del tutto o in parte.

### 3.5.3 Utensili intercambiabili e forme

Sono coassicurati gli utensili intercambiabili e le forme che vengono utilizzati sulle macchine assicurate installate in modo fisso nelle sedi. Tali cose non sono coassicurate qualora si trovino in fase di produzione, elaborazione o trattamento.

3.5.4 Spese di recupero, sgombero, smaltimento e decontaminazione secondo l'art. 3.1.2

3.5.5 Spese di movimentazione e di protezione secondo l'art. 3.1.10

## 4. Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti danni, perdite, cose e spese:

### 4.1 Incendio e danni naturali

#### 4.1.1 Incendio

- danni a seguito di effetti del fumo secondo le disposizioni o di tutti gli effetti del fumo;
- danni a cose che sono esposte al fuoco controllato o che sono state danneggiate dal calore diretto;
- danni a seguito di effetti elettrici ad attrezzature e condutture sotto tensione;
- danni a installazioni elettriche di protezione causati dal funzionamento secondo le disposizioni delle installazioni elettriche di protezione;
- danni a seguito della bassa pressione o del danneggiamento improvviso o violento e della distruzione di tubature causata dalla pressione dell'acqua;
- Rottura di componenti di macchinari rotanti, in cui la forza centrifuga supera la saldezza del materiale e danni a seguito di altri effetti meccanici, nonché danni materiali consecutivi.

#### 4.1.2 Forza della natura e rischi specialiforza della natura

- I danni riconducibili a cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, deficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti a intervalli più o meno lunghi;
- senza riguardo alla loro causa, i danni cagionati dall'acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, come pure dal rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione o modifiche della struttura dell'atomo;

- i danni d'esercizio che, secondo l'esperienza, sono da prevedere, come i danni causati in occasione di lavori edili e del genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla
- danni a camper, roulotte, imbarcazioni e aeromobili, compresi i loro accessori;
- danni a ferrovie di montagna, funicolari, teleferiche, sciovie, linee elettriche aeree e pali (esclusa la rete locale);
- danni a impianti atomici ai sensi dell'articolo 3 lettera d della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENU).

### 4.2 Furto

- Danni causati da persone che vivono con il contraente o sono alle sue dipendenze, se la loro posizione professionale ha permesso l'ingresso nei locali dell'azienda;
- valori pecuniari, gioielli, pietre preziose, oggetti d'arte e orologi in veicoli a motore, dai cantieri, container, capannoni e costruzioni facilmente rinnovabili o incomplete;

- danni a seguito di incendi e danni naturali.

### 4.3 Danni causati dall'acqua

- Danni causati da lavori di revisione e riempimento di impianti di riscaldamento e serbatoi, sistemi di scambio termico o pompe di calore o altri impianti di riscaldamento;
- danni causati da cedimento del terreno, cattivo terreno da costruzione o costruzione difettosa;
- danni causati da una cattiva manutenzione dell'edificio o da omissioni di misure protettive;
- danni causati da infiltrazione di acqua da abbaini aperti o aperture sul tetto;
- danni causati da rigurgito delle acque per i quali è responsabile il proprietario della canalizzazione;
- danni a impianti di raffreddamento, causati da freddo artificiale;
- danni a seguito di incendi e forza della natura.

### 4.4 Rottura vetri

- Danni a vetri concavi, lampade, lampadine, tubi al neon e luminescenti, vetri ottici;
- danni complementari in forma di perdita di estetica come la riduzione di valore di un insieme di beni che sono complementari e che devono presentarsi insieme, causati dal danneggiamento o distruzione di componenti di questo insieme;
- danni superficiali a vetri, materiali simili al vetro, piastrelle e piastre;
- danni causati dall'avvitamento, inserimento, posizionamento o pulizia dei vetri, materiali simili al vetro, piastrelle e piastre;
- danni causati dal furto con scasso conformemente a quanto stabilito nel presente contratto;
- danni a seguito di incendi e forza della natura.

### 4.5 Rischi supplementari

#### Disordini interni

- Oggetti durante i trasporti;
- rottura di vetri;
- danni a veicoli a motore di ogni genere.

#### Danneggiamento doloso

- Oggetti durante i trasporti;
- rottura di vetri;
- oggetti scomparsi;
- i danni cagionati da collaboratori dell'azienda e da persone estranee che lavorano nell'azienda, sempre che non si verifichino in relazione con uno sciopero o una serrata;
- danni a veicoli a motore di ogni genere.

#### Danni dovuti alla fusione

- I danni alle masse in fusione evase stesse nonché la loro perdita;
- le spese per il recupero delle masse in fusione evase;
- le spese per l'eliminazione della causa del sinistro che ha condotto all'evasione delle masse in fusione;

- i danni a oggetti in fase di montaggio e a installazione per il montaggio, a prestazioni in materia di costruzione e a installazioni per la costruzione, nonché a merci trasportate.

#### **Danni dovuti a liquidi**

- I danni dovuti alla fuoriuscita di acqua, di olio o di altri liquidi di riscaldamento;
- i danni al liquido fuoriuscito stesso nonché la sua perdita;
- i danni in seguito alla mancanza oppure all'insufficienza di liquido;
- i danni a impianti di condutture, cisterne e serbatoi dovuti all'usura, al logoramento, alla ruggine e alla corrosione;
- i danni dovuti a deficiente manutenzione o omissione di misure protettive;
- i danni ad oggetti in fase di montaggio e ad installazioni per il montaggio, a prestazioni in materia di costruzione e ad installazioni per la costruzione come anche a beni trasportati;
- le spese per l'eliminazione della causa del sinistro che ha condotto alla fuoriuscita del liquido.

#### **Colaggio da impianti Sprinkler**

- I danni all'impianto sprinkler stesso;
- i danni causati in occasione di prove di pressione, di lavori di revisione, di controllo e di manutenzione dell'impianto sprinkler;
- i danni causati in occasione di lavori di costruzione oppure di riparazioni a stabili oppure all'impianto sprinkler.

#### **Urto di veicoli**

- I danni a veicoli (compreso il loro carico) coinvolti nel sinistro;
- i danni a merci in occasione del loro carico e scarico;
- i danni a oggetti in fase di montaggio e a installazioni per il montaggio a prestazioni in materia di costruzione e a installazioni per la costruzione;
- i danni coperti da un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria.

#### **Crollo di stabili**

- I danni dovuti all'insufficiente manutenzione dello stabile o al cattivo terreno da costruzione;
- i danni causati da oggetti che si trovano in fase di costruzioni o di trasformazione, i danni a oggetti in fase di montaggio e a installazioni per il montaggio, a prestazioni in materia di costruzione e a installazioni per la costruzione, nonché a merci trasportate.

#### **Contaminazione radioattiva**

- I danni per i quali si può esigere un'indennità in base alla normativa federale sulla responsabilità civile in materia nucleare;
- i danni dovuti alla radioattività proveniente da impianti che producono isotopi o da combustibili atomici;
- le spese per l'eliminazione del danno che ha provocato la contaminazione radioattiva.

#### **4.6 Deterioramento merci e beni refrigerati**

- Danni in seguito a influenza;
- danni causati da malattie veneree;
- danni causati da rigurgito delle acque del sottosuolo, a piene e straripamenti periodici di acque di scolo della propria azienda;
- danni ai beni che erano già stati evidentemente infettati dal passaggio all'azienda assicurata con virus contagiosi o la cui infezione può essere presunta;
- spese di smaltimento o distruzione di beni che erano già presenti nell'azienda assicurata quando ha acquistato le merci infette e se l'infezione o il sospetto di un'infezione era noto al contraente o ai suoi dipendenti;
- danni a beni introdotti illecitamente in Svizzera;
- danni a beni causati dal trattamento o deposito non idonei, nonché danni a beni scaduti;
- danni a carni che erano state dichiarate non idonee dall'ispezione federale delle carni o idonee con

limitazioni. Lo stesso si applica a importazioni che sono sottoposte all'ispezione federale delle carni.

#### **4.7 Chiusura d'esercizio e divieto di svolgere attività**

- Danni causati dall'influenza;
- danni causati da malattie veneree;
- danni in presenza di una trasgressione alle leggi, alle disposizioni ufficiali o mediche;
- danni in caso di chiusura dell'azienda come conseguenza di lavori di risanamento o rinnovo;
- danni dovuti al rigurgito dell'acqua dalle canalizzazioni, all'acqua del sottosuolo, a piene e straripamenti periodici di acque nonché alla deviazione delle acque di scolo della propria impresa

#### **4.8 Trasporto**

Oggetti non assicurati

- Installazioni, beni di trasloco e bagagli da viaggio;
- valori pecuniari, orologi, articoli di bigiotteria, oggetti d'arte;
- veicoli di ogni tipo;
- animali, piante;
- beni mobili di venditori ambulanti e bancarelle all'aperto.

Rischi non assicurati

- Abituale usura, danni da scheggiature, graffiature, scalfitture e abrasioni;
- danni causati dall'umidità o da influssi della temperatura;
- danni causati da processi che sono nella natura della merce, come autodeterioramento, riscaldamento, auto combustione, contrazione, diminuzione, abituale colaggio.

#### **4.9 Rischi tecnici**

- Danni come conseguenza diretta di effetti durevoli e prevedibili;
- danni per i quali è responsabile il produttore, il venditore, la ditta di riparazione, montaggio o manutenzione

per legge o per contratto ad eccezione delle spese ai sensi dell'art. 3.5.1 e 3.5.2;

- danni causati da modifica, perdita, distruzione di programmi, dati e supporti di dati che avvengono in seguito a:
  - usura e invecchiamento di supporti di dati, smagnetizzazione, riduzione della capacità di memoria,
  - cancellazione, eliminazione, smarrimento o perdita di dati o di supporti di dati,
  - guasto o interruzione della fornitura di energia elettrica,
  - guasti o interruzione della rete Internet,
  - l'utilizzo di programmi non pronti all'uso, non autorizzati o difettosi,
  - allo stesso modo non sono assicurati la rigenerazione di dati persi (ad es. perché non esistono documenti originali o copie), le spese per il valore dei dati stessi, la correzione di dati registrati manualmente in modo errato e le spese per eliminare errori nei programmi nonché in generale tutti i danni consecutivi a modifiche o perdite di dati;
- danni quali conseguenza diretta di effetti di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come per esempio invecchiamento, usura, corrosione, putrefazione, ossidazione o accumulo di ogni tipo;
- danni risultanti da prove ed esperimenti durante i quali la resistenza normale dell'oggetto assicurato viene oltrepassata e dei quali il contraente o il suo rappresentante era al corrente o avrebbe dovuto esserlo;
- danni che si verificano quando un oggetto assicurato viene riutilizzato dopo il verificarsi di un danno, prima che sia ripristinato in modo definitivo o che sia garantito il suo funzionamento corretto;
- per parti di macchine sottoposte ad intensa usura, le prestazioni vengono erogate solo se il danno, la distruzione o la perdita è avvenuta in relazione a un altro danno assicurato in altre parti della cosa assicurata;

- impianti tecnici degli edifici e impianti per la produzione e la distribuzione di energia (a meno che questi non servano esclusivamente per il processo di produzione);
- macchine, impianti, macchine da lavoro semoventi e mobili utilizzate in selvicoltura e nella costruzione di tunnel e cunicoli;
- per la lavorazione o riparazione di oggetti presi in custodia;
- oggetti destinati a mostre ed esposizioni (ad es. in saloni da esposizione, in occasione di fiere e mostre);
- merci commerciali;
- mezzi adibiti al trasporto di persone, veicoli battipista, motoslitte, velivoli, ciclomotori;
- strumenti musicali; opere d'arte; oggetti per amatori; antichità; oldtimer e simili;
- danni come conseguenza di incendi ed eventi naturali.

#### 4.10 Esclusioni generali

- Pretese per danni e danni derivanti da eventi in relazione diretta o indiretta con disordini interni (all'eccezione alla rottura vetri, se sono assicurati), conflitti o eventi simili, nonché da iniziative intraprese contro tali fattori. Si applicano le seguenti definizioni:

Disordini interni: Sono presenti disordini interni quando aggruppamenti di persone eseguono movimenti che arrecano disturbo alla quiete e all'ordine pubblico o esercitano violenza nei confronti di beni o persone, come nel caso di assembramenti, tumulti o saccheggi ad essi collegati. Inoltre appartengono a questa categoria rivolte, rivoluzioni, sollevazioni, assembramento, dimostrazioni, ammutinamenti, atti di sabotaggio e azioni simili. Se convenuto in polizza, possono essere assicurati anche.

Conflitto ed eventi assimilabili: Si considerano conflitti o eventi assimilabili confronti armati tra grandi raggruppamenti, come stati o popoli, a livello internazionale, nazionale o locale, anche all'interno di uno stesso stato («guerra civile»). Questa esclusione riguarda anche gli atti terroristici che avvengono in - seguito a un conflitto o evento ad esso assimilabile.

- Danni provocati da scosse, come movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche;
- danni provocati da scosse che sono causate dal crollo artificiale di cavità;
- danni causati dalla modifica della struttura dell'atomo;
- senza considerare la ragione Danni causati dall'acqua proveniente da bacini idrici e altri impianti idraulici artificiali;
- danni a cose che devono essere assicurate da un ente di assicurazione cantonale oppure conformemente a definito nelle Norme per l'assicurazione di Stabili.

## 5. Validità territoriale

### 5.1 Luogo

L'assicurazione si considera valida per le sedi riportate nella polizza in Svizzera, nel principato del Liechtenstein e le enclaves Büsingen e Campione.

I beni assicurati al valore totale possono essere liberamente spostati tra le varie sedi assicurate. È fondamentale che il valore complessivo di tutti i beni assicurati coincida con la somma assicurata per tutte le sedi.

### 5.2 Indipendentemente dal luogo

Oltre alle succitate sedi, nell'ambito dell'assicurazione esterna sono assicurati i beni, i costi e i proventi in circolazione nel mondo intero fino al 20% della somma d'assicurazione, al meno CHF 20'000.-, ma al massimo la somma convenuta in polizza al primo rischio. I rischi, danni e costi menzionati nella polizza sotto il titolo «libera circolazione» sono assicurati fino a la somma d'assicurazione accordata in circolazione nel mondo intero.

Beni assicurati, che per motivi commerciali si trovano al indirizzo privato del contraente oppure dei suoi impiegati, nel ambito dell'assicurazione esterna. Per danni naturali l'assicurazione è limitata per danni in Svizzera nel principato del Liechtenstein e le enclaves Büsingen e Campione.

I danni da trasporto in base all'art. 2.10 sono assicurati in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein nonché nel territorio estero limitrofo, purché fino a 100 km in linea d'aria dal confine svizzero.

### 5.3 Veicoli a motore

I veicoli a motore sono assicurati come segue:

Assicurazione al luogo del rischio:

L'assicurazione vale nei luoghi indicati nella polizza, nelle rispettive rimesse e nel rispettivo piazzale anche a motore acceso (durante revisioni e riparazioni).

Nei veicoli a motore di terzi l'assicurazione si estende anche ai giri di prova, tuttavia solo presso garage o officine di riparazione operanti a fini commerciali e solo nella misura in cui il veicolo è guidato dal contraente o dal suo personale. La copertura vale anche se il contraente consegna il veicolo a terzi per la lavorazione.

Assicurazione di circolazione:

Veicoli a motore quali merci commerciali nonché veicoli a motore propri sono assicurati in tutto il mondo come beni in circolazione.

L'assicurazione si estende anche a tutti i veicoli in esposizione.

Non sono assicurati i danni causati a seguito della partecipazione diretta a:

- corse, rally e competizioni simili;
- giri di prova su pista di gara;
- guida su percorsi di orientamento, fuoristrada e di abilità nonché nei corsi di sensibilizzazione per migliorare la tecnica di guida.

### 5.4 Assicurazione di previdenza

#### 5.4.1 Nuovi luoghi aggiuntivi

Sono coassicurati i danni a luoghi che si aggiungono in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione, in conformità ai rischi e alle somme assicurate riportate nella polizza e nelle Condizioni contrattuali generali.

Il contraente è tenuto a comunicare le nuove sedi all'inizio del successivo periodo di assicurazione, in caso contrario viene meno la copertura ai sensi del

paragrafo precedente. Il premio viene riscosso con effetto retroattivo dall'aggiunta del nuovo rischio nel successivo periodo di assicurazione.

#### 5.4.2 Imprese che si aggiungono

La copertura si applica anche a nuove imprese, al cui capitale sociale con diritto di voto il contraente partecipi direttamente o indirettamente per oltre il 50% o che ne abbia acquisito il controllo della gestione. La copertura decorre con la messa in esercizio, l'assunzione, l'acquisizione o la costituzione di tale impresa nella misura dei rischi e delle somme di assicurazione indicati nella polizza e nelle condizioni generali di assicurazione.

Le nuove imprese vanno notificate all'inizio del successivo anno di assicurazione.

Per quanto riguarda le imprese acquisite, la copertura si applica solo se queste non sono già assicurate altrove per gli stessi interessi o rischi (copertura sussidiaria).

Il campo di applicazione territoriale si estende alla Svizzera, al Principato del Liechtenstein, alle enclavi di Büsingen e Campione.

Zurich ha diritto al sovrappremio con effetto retroattivo dall'inizio dell'acquisizione e/o nuova costituzione.

#### 5.4.3 Copertura di previdenza per merci/installazioni

Se così convenuto nella polizza, risultano assicurati anche:

nuove acquisizioni e incrementi di valore di merci e installazioni fino ad un massimo del 10% della somma di assicurazione.

#### 5.4.4 Copertura di previdenza per macchine

Per gli oggetti di cui all'art. 1.8.2 la copertura di previdenza ammonta al 10% della somma di assicurazione di merci/installazioni di tutte le sedi messe insieme, qualora sia stata concordata un'assicurazione globale. Nell'assicurazione a primo rischio non esiste alcuna copertura di previdenza.

## 6. Disposizioni generali

### 6.1 Basi contrattuali

Le seguenti disposizioni costituiscono le basi contrattuali:

- le disposizioni presenti nella polizza e eventuali aggiunte;
- le disposizioni ai sensi della legge federale svizzera sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);
- per le assicurazioni nel principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni della legge del Liechtenstein del 16 maggio 2001 (LCA);
- dichiarazioni scritte effettuate dal contraente nella proposta e in scritti successivi.

### 6.2 Foro giudiziario

In caso di controversie derivanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto possono scegliere, come foro giudiziario:

- Zurigo, come sede principale della Zurich;
- il luogo in cui ha sede la succursale della Zurich, che è in reale rapporto con il presente contratto;
- il domicilio o la sede in Svizzera o nel Liechtenstein del contraente o dell'avente diritto – ma non un'altra sua sede estera.

### 6.3 Comunicazioni alla Zurich

Le comunicazioni alla Zurich possono essere indirizzate a

- Zurich Svizzera, Casella postale, 8085 Zurich;
- all'agenzia indicata sull'ultima nota di premio.

Per domande e comunicazioni si prega di rivolgersi al proprio ufficio di rappresentanza o al numero verde 0800 80 80 80.

### 6.4 Compenso del broker

Se un terzo, ad esempio un broker, tutela gli interessi del contraente nella stipulazione o presta assistenza per il presente contratto è possibile che Zurich, sulla base di un accordo, paghi

un compenso a questa terza parte per le sue attività. Qualora il contraente desideri informazioni più dettagliate in proposito, può rivolgersi alla terza parte.

### 6.5 Clausola per broker

Sé un Broker difende gli interessi del assicurato di questo contratto d'assicurazione, il broker è autorizzato a curare le relazioni d'affari tra il contraente e Zurich. Il broker è autorizzato dalle due parti a ricevere domande, avvisi, dichiarazioni, decisioni ecc. (ma non pagamenti) da una di queste due parti e di trasmetterli all'altra parte. Questi dati sono considerati come trasmessi al contraente o alla Zurich al momento della ricezione degli stessi da parte del broker.

### 6.6 Inizio e durata della polizza

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per danni che si manifestano durante la durata del contratto.

I contratti della durata di un anno o più si rinnovano tacitamente di anno in anno, se non disdetti tre mesi prima della scadenza per iscritto.

### 6.7 Premi

I premi sono pagabili alla ricezione della nota di premio da parte del contraente risp. alla data indicata nel contratto o sulla nota di premio.

Se il contraente non fa fronte entro 30 giorni ai suoi obblighi, egli viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di Zurich è sospeso a datare dalla scadenza del termine di diffida sino a quando siano pagati completamente premio e spese.

Se è stato convenuto un pagamento rateale, è necessario pagare la tassa corrispondente: le rate non ancora in scadenza si intendono differite. La tassa per il pagamento rateale non è una componente del premio. Zurich è autorizzata ad adattare la tassa per scadenza principale. Il contraente ha il diritto di modificare le modalità di pagamento in base alle proprie preferenze. Per essere valida, la relativa comunicazione deve pervenire alla

Zurich al più tardi alla data di scadenza del premio corrispondente.

Se il presente contratto viene annullato prima della scadenza dell'anno di assicurazione, Zurich rimborsa il premio pagato per l'anno di assicurazione non decorso, e rinuncia alle rate che scadranno in seguito.

La regolamentazione del precedente paragrafo non si applica, se

- il contratto è stato rescisso in seguito all'eliminazione del rischio (caso di danno totale);
- in caso di danno parziale il contraente disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso.

In caso di modifica dei premi o delle condizioni di assicurazione, Zurich può richiedere l'adeguamento del contratto con effetto a decorrere dall'anno assicurativo successivo. A questo scopo essa deve comunicare al contraente le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione.

Il contraente ha quindi il diritto di disdire il contratto per la parte interessata dal cambiamento o nella sua totalità a decorrere dalla fine dell'anno di assicurazione in corso. Se il contraente si avvale di questo diritto, il contratto si estingue, nella misura da lui stabilita, alla scadenza dell'anno di assicurazione.

Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione. Se il contraente omette la disdetta, ciò vale come consenso alla modifica del contratto.

Il diritto di disdetta non sussiste in caso di modifiche delle condizioni assicurative a favore del contraente, o in caso di modifiche riguardanti gli oneri prescritti dalla legge (ad es. tasse di bollo federali). Se dopo la conclusione del contratto sopravvengono senza l'intervento del contraente modifiche a fatti rilevanti per la valutazione del rischio, il contraente sarà tenuto a comunicarle immediatamente dopo la presa di conoscenza a Zurich. Zurich può rescindere il contratto in toto o solo la parte interessata dalle modifiche o richiedere un immediato adeguamento del premio. Se tale adeguamento viene esplicitamente respinto dal contraente, entrambe le parti hanno il diritto di rescindere il contratto. Se il contraente non

informa Zurich in merito a tali modifiche, essa non sarà vincolata al contratto per il periodo successivo.

### 6.8 Obbligo di collaborazione nella comunicazione delle circostanze

Il contraente o altre persone soggette all'obbligo di informazione, ovvero l'assicurato, la persona avente diritto o un rappresentante, deve collaborare in caso di richiesta di chiarimenti sul contratto di assicurazione – come ad esempio violazioni dell'obbligo di informazione, aumenti del rischio, verifiche delle prestazioni, ecc. – e deve fornire a Zurich tutte le informazioni e i documenti, raccogliere questi ultimi presso terzi per Zurich e autorizzare terzi a fornire a Zurich informazioni, documenti, ecc.

### 6.9 Obblighi in caso di sinistro

Il contraente ha l'obbligo di preoccuparsi del mantenimento e della tutela dei beni assicurati in base alle proprie possibilità e di evitare il verificarsi di un ulteriore danno o un danno maggiore. Non apportare modifiche all'oggetto danneggiato, modifiche che potrebbero ostacolare o rendere impossibile l'accertamento della causa del danno o dell'ammontare del danno, a meno che tali modifiche non servano a contenere il danno o rientrino nell'interesse pubblico o siano state disposte da un collaboratore di Zurich.

Sia il contraente che Zurich possono richiedere l'accertamento immediato del danno. L'onere della prova per l'ammontare del danno spetta al contraente. La somma assicurata in questo frangente è ininfluenza.

Il danno può essere accertato di comune accorda tra il contraente e Zurich, da un esperto comune o da un processo a cura di esperti.

In caso di furto è necessaria una deposizione rilasciata dal contraente alla polizia.

Se un oggetto rubato viene danneggiato, i diritti di proprietà passano a Zurich. Zurich non è tenuta a consegnare oggetti salvati o danneggiati.

## 6.10 Fornitura di prestazioni

### 6.10.1 Indennità

L'indennità si riferisce a cose, costi e proventi definiti nella polizza e spese per una riduzione del danno per danni già avvenuti. Se tali costi insieme all'indennità superano la somma assicurata, il contraente viene rimborsato solo se li ha disposti Zurich.

Se l'avente diritto è soggetto a IVA sulla base dell'aliquota d'imposta, l'IVA saldata o da saldare da esso o a suo nome non viene detratta dall'indennità, è quindi rilevante per l'indennità il compenso da pagare per le consegne e i servizi inclusa l'IVA, mentre per coloro che sono soggetti a IVA sulla base del procedimento ordinario viene detratta l'IVA dall'indennità.

Zurich pagherà l'indennità dovuta non appena riceverà i documenti necessari per la verifica della richiesta e avrà eseguito la verifica. Nel caso di una interruzione d'esercizio, il contraente è obbligato a fornire alla Zurich o al suo perito, i documenti necessari per la valutazione.

L'indennità è limitata alla somma assicurata concordata nel contratto o al limite di responsabilità per danni naturali. Si considerano prioritarie le divergenze da tale principio citate nel presente contratto.

Una violazione colposa di obblighi di legge o contrattuali, da parte del contraente o di una terza persona avete diritto può comportare riduzioni della prestazione assicurativa o rifiuto della prestazione.

### 6.10.2 Franchigia

La franchigia viene detratta dall'indennità. Se un unico sinistro interessa più cose, costi o proventi, la franchigia viene dedotta una sola volta. In presenza di diverse franchigie verrà detratto l'importo più elevato.

### 6.10.3 Valore a nuovo

In caso di copertura del valore a nuovo, Zurich rimborsa, in seguito a un danno totale, l'importo necessario per il riacquisto o la nuova produzione di un bene di pari valore. In caso di danno parziale vengono indennizzate le spese di riparazione, tenendo conto che queste non devono essere superiori al prezzo di riacquisto o di fabbricazione a

nuovo. I resti esistenti sono calcolati al valore a nuovo.

### 6.10.4 Valore attuale

Il valore attuale sostituisce presso Zurich l'importo necessario per l'acquisto o la fabbricazione a nuovo di una cosa uguale o equivalente al momento del sinistro, detratto il deprezzamento dovuto all'usura o ad altre cause. I resti disponibili vengono conteggiati al valore attuale.

### 6.10.5 Valore totale

In caso di valore totale la somma di assicurazione è determinata in base al valore totale dei beni assicurati al momento della stipulazione del contratto (valore di assicurazione)

### 6.10.6 Primo rischio

Nell'assicurazione a primo rischio il limite massimo dell'indennità corrisponde alla somma di assicurazione di primo rischio concordata. Un danno viene risarcito senza tenere conto del rapporto tra somma di assicurazione e valore di risarcimento.

### 6.10.7 Assicurazione globale

Nell'assicurazione globale il limite massimo dell'indennità corrisponde alla somma di assicurazione per merci e installazioni.

## 6.11 Sottoassicurazione

Adottando il principio dell'assicurazione al valore totale si parla di sottoassicurazione quando il valore di assicurazione, immediatamente prima del sinistro (valore di risarcimento), non coincide con la somma di assicurazione. Ne consegue una riduzione dell'indennità. Zurich rinuncia espressamente all'applicazione di questa regola, se i danni non superano il 10% della somma assicurata.

Detta rinuncia al conteggio di una sottoassicurazione non si applica ai danni della natura che sottostanno alle disposizioni dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS).

Per evitare una sottoassicurazione, occorre verificare periodicamente il valore complessivo delle cose assicurate e comunicare a Zurich quando la somma di assicurazione non corrisponde più al valore complessivo.

## 6.12 Disposizioni relative all'assicurazione contro la forza della natura

Per quanto riguarda i danni della natura di cui all'art. 2.1.2, si applicano le disposizioni legali dell'assicurazione contro i danni della natura (art. 33 LSA; art. 171-181 OS).

La responsabilità in questo caso è limitata come segue:

- Se i risarcimenti, spettanti a un singolo stipulante, accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un'attività assicurativa in Svizzera, superano per un evento assicurato CHF 25 milioni di franchi, essi vengono ridotti a questo importo.
- Se i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare un'attività assicurativa in Svizzera superano per un evento assicurato CHF 1 miliardo di franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo.

Le franchigie sono regolamentate come segue:

- nell'assicurazione della mobilia domestica: CHF 500 per ogni sinistro;
- nell'assicurazione dell'inventario agricolo: il 10 per cento dell'indennità dovuta per ogni sinistro, al minimo però CHF 1000 e al massimo CHF 10'000;
- nell'assicurazione degli altri beni mobili: il 10 per cento del risarcimento per ogni sinistro, al minimo però CHF 2500 e al massimo CHF 50'000.

Non rientrano nelle disposizioni legali dell'assicurazione contro la forza della natura i seguenti beni e prestazioni:

- beni, costi e proventi speciali;
- perdite di reddito e spese supplementari;
- veicoli a motore propri e di terzi con targhe;
- cose assicurate situate al di fuori della Svizzera;

- danni della natura entro i confini del Principato del Liechtenstein nonché delle enclavi di Büsingen e Campione;
- danni della natura a cose, che secondo l'art. 2.1.3 devono essere concordate in aggiunta.

### **6.13 Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni caso di sinistro per il quale è prevista una prestazione, il contraente ha la facoltà di rescindere il contratto entro e non oltre 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento dell'indennità, Zurich al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

Se il contratto è terminato da una parte, la copertura cessa 14 giorni dopo che l'altra parte ha ricevuto notifica della disdetta.



